

**“REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
IN MATERIA DI INTERMEDIARI”**

(adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche)

“[...]”

**LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI
SERVIZI ACCESSORI**

**PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 26
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;
- b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio **autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti**, le società di gestione armonizzate **che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale**, ~~nella prestazione della~~ **il servizio di gestione di portafogli e del il servizio di consulenza** in materia di investimenti, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi e di attività di investimento in Italia;
- c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
- d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*sexies* del Testo Unico;
- e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
- f) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

[...]

Art. 33
(*Informazioni su OICR aperti*)

1. ~~Un prospetto semplificato relativo a parti~~ **Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all'offerta di quote o azioni** di OICR aperti redatto in conformità delle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 31, nonché dall'articolo 32 limitatamente ai costi ed agli oneri propri dell'OICR, incluse le commissioni di entrata e uscita.

[...]

LIBRO IV
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E
COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 64
(*Definizioni*)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- a) «regolamento ministeriale»: il regolamento di cui all'articolo 37 del Testo Unico;
- b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1), e 2), e 3) del Testo Unico;
- c) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate e non riservato agli investitori istituzionali di cui al regolamento ministeriale;
- d) «investitore»: persona fisica o giuridica alla quale viene offerto o prestato il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- e) ~~«investitore al dettaglio»: l'investitore che non sia in possesso dei requisiti previsti per i clienti professionali privati dall'Allegato n. 3 al presente regolamento e per i clienti professionali pubblici dal regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6,~~

~~comma 2-sexies del Testo Unico. Gli investitori riconosciuti dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV quali operatori qualificati ai sensi della disciplina previgente, sulla base di parametri simili a quelli di cui all'Allegato n. 3, sezione II, al presente regolamento e al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, possono continuare ad essere considerati investitori diversi dagli investitori al dettaglio.~~

PARTE II

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 65

(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati;

b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati ~~nel prospetto informativo~~ **nella documentazione d'offerta** ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;

c) acquisiscono una conoscenza e **una comprensione** adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi, **anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati**;

d) **assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito** e si astengono da comportamenti che possano **pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente** ~~avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un cliente~~;

e) operano al fine ~~di contenere i costi a carico degli OICR gestiti~~ **di evitare che agli OICR e ai rispettivi investitori vengano addebitati costi ingiustificati.**

Art. 66

(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)

1. ~~Ai fini di cui all'art. 65,~~ **Le società di gestione del risparmio e le SICAV, per ciascun OICR gestito assicurano un elevato grado di diligenza nell'adozione e nel monitoraggio delle scelte di**

investimento effettuate per conto degli OICR gestiti. A tal fine, le società di gestione del risparmio e le SICAV, per ciascun OICR gestito:

a) acquisiscono le informazioni, **affidabili e aggiornate**, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;

b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;

c) ~~dispongono~~ **prima di disporre** l'esecuzione delle operazioni ~~sulla base delle strategie generali d'investimento~~, **effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell'OICR gestito, valutandone la conformità alle strategie generali di investimento;**

d) monitorano la coerenza del portafoglio gestito con le strategie generali di investimento e i rischi a queste correlati.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.

TITOLO II BEST EXECUTION

Capo I

Esecuzione di ordini per conto di OICR

Art. 68

(Misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano tutte le misure ragionevoli e i meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, il miglior risultato possibile avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV tengono conto dei seguenti criteri:

a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell'OICR, come indicati nel prospetto ~~informativo~~ ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;

b) le caratteristiche dell'ordine;

c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;

d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:

a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini;

b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).

3-bis. Nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, quest'ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV ~~forniscono informazioni appropriate agli~~ **rendono disponibili agli** investitori **informazioni appropriate** circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 3 **e su ogni modifica rilevante della stessa.**

Art. 69

(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV riesaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

2-bis. Le società di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Capo II

Trasmissione di ordini per conto di OICR

Art. 70

(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva le società di gestione del risparmio e le SICAV, allorché trasmettono gli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all'articolo 68, commi 1 e 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti ai

quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi. **Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono concludere accordi per l'esecuzione di ordini che non siano conformi alla strategia di trasmissione adottata ai sensi del presente comma.**

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV ~~forniscono agli~~ **rendono disponibili agli** investitori informazioni appropriate sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo **e su ogni modifica rilevante della stessa.**

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV controllano l'efficacia della strategia di cui al comma 2 e, in particolare, verificano la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, pongono rimedio a eventuali carenze.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV riesaminano le misure e la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per gli OICR gestiti.

5-bis. Le società di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver trasmesso gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformità alla strategia di cui al comma 2.

TITOLO III GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR

Art. 71 (Principi generali)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV, allorché eseguono o trasmettono ordini per conto di un OICR gestito, **adottano e** applicano misure che assicurano una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto a ordini di altri clienti, di OICR o della stessa società.

2. Ai fini di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto degli OICR siano prontamente e accuratamente registrati e assegnati;

b) trattano gli ordini equivalenti degli OICR in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi degli OICR richiedano di procedere diversamente.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza degli OICR, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto dell'OICR di riferimento.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini disposti per conto degli OICR in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure

ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

Art. 72

(Aggregazione e assegnazione)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono trattare l'ordine su strumenti finanziari di un cliente o di un OICR in combinazione con l'ordine di un altro OICR a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) ~~è minimizzato il rischio~~ **deve essere improbabile** che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi degli OICR o dei clienti i cui ordini vengono aggregati;

b) è stabilita e applicata ~~con efficacia~~ una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati, le società di gestione del risparmio e le SICAV ripartiscono le relative operazioni in conformità con la propria strategia di assegnazione degli ordini.

2-bis. Le società di gestione del risparmio che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini disposti per conto degli OICR gestiti non possono assegnare le relative operazioni in modo che sia dannoso per gli OICR stessi.

2-ter. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di un OICR con un'operazione per conto proprio, le società di gestione del risparmio assegnano le operazioni eseguite prima all'OICR. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate alla società di gestione del risparmio se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui al comma 1, lettera b), senza l'aggregazione, non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.

TITOLO IV INCENTIVI

Art. 73

(Incentivi riguardanti l'attività di gestione del patrimonio di un OICR ~~il servizio di gestione collettiva~~)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono, in relazione **all'attività di gestione del patrimonio di un OICR** ~~a prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio~~, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire a terzi o ricevere da terzi prestazioni non monetarie ad eccezione di:

a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti ~~a o da un OICR da un investitore~~ o da una persona **che agisca** per conto dell'investitore **dello stesso**;

b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente all'investitore, in modo completo, accurato e comprensibile e prima della prestazione del servizio;

b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacoli l'adempimento da parte della società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di gestione o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV, ai sensi del comma 1, lettera b1), possono comunicare in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, informando l'investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.

TITOLO V RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI

Art. 74

(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV che eseguono un ordine per conto di un investitore:

~~a) forniscono prontamente all'investitore, su un supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;~~

~~b) nel caso di un investitore al dettaglio inviano~~ **forniscono quanto prima** allo stesso, **quanto prima** e comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un avviso, su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione dell'ordine.

2. L'avviso di cui al comma 1, ~~lettera b)~~, contiene le informazioni seguenti:

a) l'identificativo della società di gestione del risparmio o della SICAV;

b) il nome o altro elemento di designazione dell'investitore;

c) la data e l'orario di ricezione dell'ordine e dei mezzi di pagamento;

- d) il giorno di esecuzione;
 - e) l'identificativo dell'OICR;
 - f) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, ~~switch~~);
 - g) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite;
 - h) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;
 - i) il corrispettivo totale, **comprensivo delle spese di sottoscrizione, ovvero l'importo al netto delle spese di rimborso;**
 - j) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, **qualora l'investitore lo richieda**, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;
 - k) le responsabilità dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore.
3. ~~La lettera b) del II comma 1 non si applica nei casi in cui le informazioni sulle operazioni eseguite sono contenute in una conferma che deve essere prontamente inviata all'investitore al dettaglio da un altro soggetto.~~
4. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV possono fornire all'investitore le informazioni di cui al comma 1 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.~~
5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV forniscono all'investitore, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.
6. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore ~~al dettaglio~~, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, ~~lettera b)~~, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.

Art. 75

(Rendicontazioni periodiche)

1. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV:~~

- a) ~~mettono a disposizione degli investitori, nei luoghi e con le modalità indicate nel regolamento di gestione e, ove previsto, nel prospetto informativo, i prospetti periodici dell'OICR e i dati sul suo rendimento percentuale nel periodo di riferimento;~~
- b) ~~in occasione della redazione dei prospetti periodici di cui alla precedente lettera a), mettono a disposizione degli investitori la composizione del portafoglio degli OICR offerti al pubblico indicando, in ordine decrescente di valore, almeno i primi cinquanta beni di cui al regolamento ministeriale e tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività;~~

~~e) con periodicità semestrale, su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, forniscono, su supporto duraturo, un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni degli OICR di pertinenza e il loro valore all'inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni, i disinvestimenti e i proventi unitari distribuiti. Il prospetto è inviato al domicilio degli investitori o, con il loro consenso, reso disponibile secondo modalità diverse.~~

~~2. I dati sul rendimento percentuale degli OICR comunque diffusi dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento, se esistente, o accompagnati dalla misura di rischio sopportata, confrontandola con quella riportata nel prospetto informativo.~~

Art. 76

(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori.

Art. 76-bis

(Commercializzazione di OICR propri)

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 3, e 5, e 52 del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle SICAV che procedono alla commercializzazione di azioni di propria emissione.

Art. 76-ter

(Società di gestione armonizzate con succursale in Italia)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano anche alle società di gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.

PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR DI TERZI

Art. 77

(Commercializzazione di OICR di terzi)

1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR **di terzi** osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR **di terzi** si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, **43, 44**, 49, commi 1, 3 e 5, 52, 53 e 57 del presente regolamento.

~~3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle SICAV che procedono alla commercializzazione di azioni di propria emissione.”.~~